

L.R. 26 gennaio 1993, n. 11

**Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni.
Normativa organica.**

Art. 1
Finalità.

La presente legge disciplina le modalità:

- a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
- b) di classificazione delle strutture ricettive;
- c) di presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione, e di funzionamento dell'apposita commissione;
- d) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;
- e) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- f) di applicazione delle eventuali sanzioni.

Titolo I

Comunicazione e pubblicità dei prezzi e dei dati sulle strutture.

Art. 2
Soggetti obbligati alla comunicazione.

È fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell'art. 31 punto 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio:

- a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica individuate e disciplinate, nel rispetto della normativa nazionale, con legge Regionale;
- c) degli stabilimenti balneari.

Art. 3
Comunicazione principale.

I soggetti di cui all'art. 2 sono obbligati a comunicare con le modalità descritte all'art. 6, entro il 1° ottobre di ogni anno:

- i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;
- i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi.

La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.

Art. 4 Comunicazione supplementare.

Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

Art. 5 Prima comunicazione.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.

Art. 6 Modalità di comunicazione.

1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, in quattro copie, entro i termini fissati dai precedenti artt. 3, 4 e 5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore Turismo della Giunta regionale, alla Provincia, e per gli stabilimenti balneari anche alla Capitaneria di Porto, territorialmente competente.

2. Tali comunicazioni possono pervenire anche per il tramite delle Associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati.

3. La provincia, ricevute le comunicazioni:

- trattiene l'originale della comunicazione;
- trasmette due copie vidimate alla Regione entro 20 giorni dai termini di scadenza delle presentazioni fissati negli artt. 3, 4 e 5;
- trasmette copia vidimata al Comune competente;
- restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità stabilite dal successivo art. 8.

4. È in facoltà dell'Amministrazione provinciale, all'atto dell'apposizione del visto, di apportare le necessarie correzioni in caso di errata presentazione dei servizi offerti, nonché di eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione od oggetto di provvedimento modificativo, di cui al successivo art. 19.

5. Se la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati supera la misura percentuale consentita, di cui al successivo art. 7, l'Amministrazione provinciale rettificherà i prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle consentite percentuali.

6. La Regione entro i successivi dieci giorni trasmette una copia vidimata all'E.N.I.T., ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g) della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

6-bis. La Regione, in adesione alle indicazioni e alle prescrizioni dell'Enit, promuove la realizzazione di un sistema informatico che consenta di superare la procedura di invio dei dati come descritta dai commi 1, 3 e 6, al fine di pervenire alla loro trasmissione per via telematica, sia da parte degli imprenditori alle Province competenti che da queste al data base dell'Enit e alla stessa Regione, all'uopo finanziando i necessari progetti di aggiornamento informatico.

Art. 7 Procedure.

Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo della Giunta regionale.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, né inferiore ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di 6 anni;
- 4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, riguardante le tariffe alberghiere, tra i prezzi minimi e massimi delle stanze, e da valere per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100%.

Tra i prezzi di pensione, minimi e massimi, da valere sempre per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 70%.

Qualora in un esercizio alberghiero una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona e ciò non sia stato espressamente richiesto, il prezzo non potrà superare quello massimo da valere per le camere ad un letto.

Per le camere doppie dotate di letto aggiunto, non potrà essere applicata una maggiorazione superiore al 35% del prezzo delle stesse camere doppie.

Art. 8
Pubblicità dei prezzi.

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella generale vidimata dalla provincia sulla quale sono indicati i prezzi di tutti i servizi da praticare sulla base dell'ultima comunicazione effettuata e vistata dalla provincia.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti in modo conforme ai modelli predisposti dal Settore turismo della Giunta regionale.

Titolo II
Classificazione delle strutture.

Art. 9
Funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 31, punto 3), della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4.

Le aziende di promozione turistica, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare.

La classifica viene attribuita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

Art. 10
Obbligatorietà della classifica.

La classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio all'attività di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della Giunta provinciale, è nulla.

L'amministrazione comunale è tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformità dei dettami della presente legge.

Art. 11
Classificazione.

Chiunque richieda il rilascio della licenza di esercizio di cui al secondo comma dell'art. 10, deve preventivamente dichiarare all'Azienda di promozione turistica competente per territorio gli elementi necessari per la classificazione.

Art. 12
Notifica della classifica.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di classifica corredato della scheda di classificazione viene dalla Provincia notificata al Comune interessato, al richiedente, all'azienda di promozione che ha curato l'istruttoria ed alla Giunta regionale d'Abruzzo - Settore turismo.

Art. 13
Pubblicazione.

Entro trenta giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della Giunta provinciale, nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva, è pubblicata per estratto sul Foglio annunci legali della Provincia. Tale pubblicazione è affissa per venti giorni, per estratto, nell'Albo pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio interessato.

Art. 14
Revoca della classifica.

La classifica viene revocata dalla Giunta provinciale, a seguito di istruttoria esperita dall'A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T. che ha curato l'istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16.

Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione.

Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla Provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.

Art. 16
Revoca dell'autorizzazione - Diffida - Sospensione.

L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

Negli altri casi il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 17
Rinnovi annuali.

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovata annualmente previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Al competente Comune devono essere trasmessi gli attestati dei versamenti effettuati e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il titolare attesti che non è intervenuta alcuna delle variazioni previste nel successivo art. 19.

Art. 18
Chiusura temporanea.

Il titolare dell'azienda ricettiva che intenda chiudere il proprio esercizio o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea, comunque non superiore a 3 mesi, da parte del Comune, che decide in relazione alle esigenze turistico-ricettive della località.

Per chiusure temporanee di durata superiore a tre mesi ovvero per prolungamento oltre i tre mesi di chiusure precedentemente autorizzate, il Comune deve richiedere specifico parere dalla Provincia per il tramite della competente A.P.T.

Il Comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, ne trasmette copia alla provincia e all'A.P.T. competenti.

Art. 19
Notifica delle variazioni.

I Comuni non possono procedere a modifiche delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 15 se le variazioni relative alle aziende interessate non siano state oggetto di specifico provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente preposto alla classificazione.

I titolari degli esercizi sono tenuti a richiedere, con le procedure di cui all'art. 21, l'adozione del provvedimento di cui al primo comma, producendo la relativa documentazione.

Nel caso in cui le variazioni non comportino modifiche alla struttura, ma solo alle prestazioni, con particolari attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sarà sufficiente la relativa denuncia.

Per cambi di titolarità o subentri, la documentazione da produrre sarà quella concernente il possesso dei requisiti personali da parte dei nuovi titolari, con conferma di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

Per i casi di cessazione di attività, la relativa comunicazione sarà effettuata, a cura dell'Amministrazione Comunale competente, e nel termine di giorni quindici dall'avvenuta revoca della licenza di esercizio, alla Provincia e all'A.P.T. parimenti competenti per territorio.

Non sarà comunque necessario produrre nuova documentazione nei casi in cui quella già in possesso dell'Ente preposto alla classificazione abbia conservato la propria validità ().

Art. 20 Validità della classifica.

La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto della funzionalità delle attrezzature e dei servizi, in conformità di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed è valida sino a quando non vengano adottati i provvedimenti di revisione di cui al successivo art. 24 (21).

(21) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 67 del 1996. Il testo precedente era: "La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto dello stato dell'immobile, della qualità dell'arredamento e dei servizi, in conformità di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ricettive.

La classifica ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classifica.

La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 1996.

Per le nuove aziende ricettive attivate e per quelle comunque riclassificate, durante il quinquennio la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno di quinquennio per le aziende turistiche ricettive in attività". L'originario termine del "31 dicembre 1995" era stato così prorogato dall'art. 3 della L.R. n. 14 del 1995.

Art. 21 Istruttoria per la classificazione.

Alle proposte, formulate dalle aziende di promozione turistica alla Giunta provinciale ai sensi del 2° comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

- domanda in carta legale (indirizzata alla Provincia per il tramite dell'ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;

- certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (22) ed al relativo decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (23) (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);

- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;

- autorizzazione igienico-sanitaria di cui alle vigenti disposizioni di legge, integrata da relazione o parere della competente autorità sanitaria (24).

In sede di riclassificazione la documentazione da produrre è la medesima di quella prescritta per la prima classificazione, con esclusione degli elaborati grafici relativi alla consistenza dell'edificio, laddove dall'ultimo provvedimento classificatorio ai sensi della presente legge non si siano verificate modifiche della stessa, e purché detti elaborati siano stati comunque già acquisiti dall'ente preposto alla classificazione (25).

(22) L. 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio", pubblicata nella G.U. 6 luglio 1971, n. 168.

(23) D.M. 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", pubblicato nella G.U. 31 agosto 1988, n. 204, S.O.

(24) Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 14 del 1995.

(25) Comma introdotto dall'art. 4 della L.R. n. 14 del 1995.

Art. 22 Denominazione.

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell'ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.

Art. 23 Attribuzione di migliore classificazione.

... (26)

(26) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. n. 67 del 1996. Si riporta il testo della norma: "Il titolare di un esercizio turistico-ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'A.P.T. competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L'A.P.T., accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai sensi dell'art. 9."

Art. 24
Revisione di classifica.

Si procede a revisione di classifica su richiesta dei titolari dell'esercizio quando, sulla base di normative vigenti, possa essere attribuita una differente capacità ricettiva ovvero si sia determinata una diversa dotazione di attrezzature ed impianti complementari all'esercizio stesso, anche se ciò non comporti mutamento di categoria.

Si procede altresì a revisione di classifica su proposta degli enti di cui all'art. 33 laddove, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ivi previste, emergano elementi tali da far ritenere che non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata.

Gli enti preposti alla classificazione possono, comunque, procedere in qualsiasi momento ad una revisione ove ritengano che ne ricorrano i presupposti (27).

(27) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 67 del 1996. Il precedente testo era: "Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al competente ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica. Qualora venga accertato che non sussistono più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa nella categoria cui è stata assegnata, la Provincia, sentita l'A.P.T., provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti."

Titolo III

Ricorsi avverso la classifica.

Art. 25
Presentazione dei ricorsi.

Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorsi i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Foglio degli annunci legali riportante il provvedimento, alla Giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla provincia competenti.

Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

Art. 26
Composizione commissione.

La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

- 1) dal componente la Giunta preposto al Settore turismo, o suo delegato, che la presiede;
- 2) dal coordinatore del Settore turismo;
- 3) dal dirigente del Servizio strutture turistiche;
- 4) dal dirigente del Servizio commercio;
- 5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;
- 6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.

Art. 27
Designazione rappresentanti.

La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5) e 6) dell'articolo precedente deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operatività della commissione.

Art. 28
Istituzione e funzionamento.

La commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con decreto del presidente della Giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della commissione si provvede ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15.

Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita.

Titolo IV

Rilevazione statistica.

Art. 29 Raccolta dati.

La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata, ai sensi dell'art. 4, lett. f) legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dalle aziende di promozione turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformità degli indirizzi dell'ISTAT e dell'E.N.I.T. e delle direttive della Regione.

Art. 30 Trasmissione dati.

I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall'E.N.I.T., al massimo con raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il supporto informatico o riepilogativo cartaceo (28), entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.

Le segnalazioni di cui al primo comma vanno effettuate, nei periodi di apertura stagionale o annuale, anche in caso di assenza di movimento (29).

(28) Le parole "o riepilogativo cartaceo" sono state introdotte dall'art. 5 della L.R. n. 14 del 1995.

(29) Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 67 del 1996.

Art. 31 Elaborazione dati A.P.T.

Le aziende di promozione turistica elaborano le schede di segnalazione o i supporti pervenuti e trasmettono alla Regione ed (30) alla competente Provincia i riepiloghi su cartaceo o su supporto informatico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di rilevamento.

(30) Le parole "alla Regione ed" sono state aggiunte dall'art. 11 della L.R. n. 67 del 1996.

Art. 32
Elaborazione dati Province.

Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T, e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'E.N.I.T., al Ministero per il turismo ed alla Regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla Regione.

Titolo V

Vigilanza e controllo.

Art. 33
Funzioni di vigilanza e di controllo.

Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e delle Unità socio-sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

Ai Comuni vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneità previste dalla presente legge; il Comune rimette rapporto sui provvedimenti adottati alla A.P.T. ed alla Provincia competenti (31).

(31) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 14 del 1995.

Artt. 34/38

... (32)

(32) Abrogati dall'art. 13 della L.R. n. 14 del 1995.

Titolo VI

Sanzioni.

Art. 39
Contestazione e notificazione.

La violazione deve essere contestata, in conformità a quanto previsto nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (33), a mezzo di verbale di accertamento [redatto nelle forme e secondo lo schema predisposto dal Settore turismo della Giunta regionale] (34) contenente, tra l'altro, l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione.

(33) L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(34) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 7 della L.R. n. 14 del 1995.

Art. 40
Segnalazione agli enti.

[Gli agenti che hanno contestato un'infrazione (35) devono immediatamente informare la A.P.T. e la Provincia competenti, inviando il processo verbale di contestazione.] (36)

(35) La parola "un'infrazione" è stata inserita dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 1995 in sostituzione della precedente "contravvenzione".

(36) Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. n. 117 del 1995.

Art. 41
Pagamento in misura ridotta.

Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Art. 42
Devoluzione dei proventi.

I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni (37) di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all'uopo acceso da ciascun Comune (38).

(37) La devoluzione al Comune è stata introdotta dall'art. 9 della L.R. n. 14 del 1995 in sostituzione della devoluzione alla Provincia.

(38) La devoluzione al Comune è stata introdotta dall'art. 9 della L.R. n. 14 del 1995 in sostituzione della devoluzione alla Provincia.

Art. 43
Emissione di ordinanza - ingiunzione.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Sindaco (39) esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti (40).

(39) La parola "Sindaco" è stata introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 117 del 1995 in sostituzione delle precedenti "Presidente della Provincia".

(40) Le parole "alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti" sono state introdotte dall'art. 5 della L.R. n. 117 del 1995 in luogo delle precedenti "alla competente A.P.T.".

Art. 44

Validità dell'ordinanza - ingiunzione.

L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salvo che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore.

Art. 45

Termine per il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall'art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Art. 46

Opposizione all'ordinanza - ingiunzione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 47

Incasso coattivo.

Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, il Comune dispone mediante emissione di apposito ruolo (41), il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.

(41) In precedenza disponeva la Provincia; la norma è stata così modificata dall'art. 10 della L.R. n. 14 del 1995.

Art. 48

Entità delle sanzioni amministrative.

Il Sindaco (42), con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, il titolare di azienda turistica ricettiva:

- a) che ometta di trasmettere o trasmetta tardivamente, [in maniera errata o incompleta] (43) le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3, 5, 11, primo comma, e 19, secondo comma, e 24, primo comma e 30, che pratici prezzi difforni da quelli segnalati e vistati dalla Provincia, così come previsto al precedente art. 7;
- b) che non esponga o esponga in modo difforme da quanto stabilito dal precedente art. 8 i cartellini dei prezzi;
- c) che si rifiuti di fornire all'A.P.T., al Comune, ovvero alla Provincia competente per territorio, le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che si rifiuti di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accolga nella struttura ospiti in eccedenza alla capienza ricettiva massima autorizzata nella licenza d'esercizio;
- e) che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine autorizzato nella licenza di esercizio;
- f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo attribuisca al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella approvata o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
- g) che non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, la classifica attribuita e se del caso, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione assegnata.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie di strutture turistiche ricettive, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.

(42) In precedenza disponeva la Provincia; la norma è stata così modificata dall'art. 11 della L.R. n. 14 del 1995.

(43) Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 12 della L.R. n. 67 del 1996.

Art. 49 Recidiva.

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni. È altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

Art. 50 Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive al termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del c.c.

Art. 51

Per quanto non espressamente previsto dovrà farsi riferimento alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili.

Art. 52

Norma transitoria.

Fino all'entrata in attività delle aziende di Promozione turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di soggiorno e turismo per la parte di loro competenza (44).

(44) Le parole "ed alle Aziende autonome soggiorno e turismo per la parte di loro competenza" sono state aggiunte dall'art 13 della L.R. n. 67 del 1996.

Art. 53

Norma abrogativa.

Sono abrogate le norme di cui:

- alla legge regionale 24 marzo 1988, n. 33;
- alla legge regionale 10 maggio 1988, n. 42;
- alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, artt. da 4 a 17;
- alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1, punti 1) e 3), e comma 2, nonché ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo